



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 28/04/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere intestatario di quindici buoni fruttiferi della serie Q/P, emessi nel 1988 e recanti un "timbro sovrapposto illeggibile". Fa presente di aver riscosso i titoli per un importo complessivamente inferiore a quello risultante dalle condizioni apposte sul retro.

Afferma che, quand'anche si ritenesse che le condizioni di rimborso relative ai primi vent'anni siano state modificate *in peius*, quelle relative al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno di fruttuosità non sono variate, stante l'"*assenza di qualsivoglia contraria indicazione*" al riguardo.

L'intermediario fa anzitutto presente che i buoni appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. del 13/6/1986, e sono stati emessi su titoli cartacei della precedente serie "P", aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del D.M. del 13 giugno 1986.

Precisa che la tabella del citato D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo "*un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno*".

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (e cioè, per il Buono in esame, al tasso del 12%).

L'intermediario sostiene che sarebbe comunque onere del ricorrente, tra gli altri, *“dimostrare che là dove avesse conosciuto le reali condizioni economiche del BFP, non lo avrebbe sottoscritto”*.

Secondo l'intermediario sarebbe inoltre *“pretestuoso, oltre che infondato”*, ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta”*.

La resistente afferma quindi che i rendimenti riconosciuti sono *“esattamente”* quelli stabiliti dal D.M.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe confermata sia da numerose pronunce dell'Autorità giudiziaria - rispetto alle quali le decisioni dell'Arbitro appaiono *“cedevoli”* - sia da una nota del MEF del 15/2/2018.

Sostiene che il ricorrente *“non poteva non conoscere la serie del Buono sottoscritto”* e, quindi, il relativo rendimento *“usando la normale diligenza”*. In particolare, richiama la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU che, *“nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*: trattandosi di meri titoli di legittimazione prevalgono, sul loro tenore letterale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1339 c.c., le determinazioni ministeriali in tema di interessi, né possono sussistere limiti all'eterointegrazione del contratto sia sul piano del contenuto sia sul piano degli effetti.

Evidenzia inoltre che le decisioni nn. 5673/13 e 5676/13 del Collegio di Coordinamento richiamate dai Collegi territoriali non sono conferenti, in quanto emesse in relazione a buoni a termine. Afferma poi che la sentenza n. 13979/07 delle SS.UU. è relativa a fattispecie diversa da quella in contestazione; in ogni caso, le conclusioni cui è pervenuta la Corte confermerebbero la correttezza del comportamento dell'intermediario anche con riferimento ai buoni della serie “Q”, poiché escludono *“espressamente che possa farsi riferimento all'“affidamento” nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa e con l'espressa indicazione di condizioni diverse.*

Da ultimo, ritiene che la questione possa essere sottoposta al collegio di Coordinamento, in considerazione *“della particolare importanza”* della materia e della *“sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3963/2019, la quale ha affermato principi (cui l'ill.mo Arbitro ha l'obbligo di uniformarsi [...]) parzialmente distonici rispetto all'orientamento sino ad oggi seguito dall'Arbitro Bancario Finanziario”*.

Nelle repliche, nel ribadire quanto già esposto in sede di presentazione del ricorso, il ricorrente fa presente che il legittimo affidamento riguarda soprattutto il periodo successivo al ventesimo anno, poiché all'atto della consegna dei buoni è stato indicato il rendimento originariamente previsto per la serie “P”, rimasto invariato.

Conclude, pertanto, chiedendo all'Arbitro di *“ottenere il rimborso dei b.f.p. innanzi indicati, secondo le condizioni riportate su ciascun titolo, oltre interessi, dal giorno del dovuto al saldo, in ragione del rispetto del vincolo contrattuale e del principio della buona fede (Cass., Sez. I. civ., ord. n.4761/2018, Sez. Un., sentenza n. 13979/2007), essendosi ingenerato, in assenza di qualsivoglia contraria indicazione da parte [dell'intermediario], un affidamento in ordine alla permanenza delle condizioni di rimborso indicate nel titolo, per il trentennio e comunque certamente per il periodo successivo al 20° anno, ovvero da 21° al 30°anno”*.

L'intermediario resistente chiede invece *“previa l'eventuale rimessione del procedimento al Collegio di coordinamento – di rigettare il ricorso proposto, stante la piena osservanza da*



parte [dell'intermediario] della normativa di riferimento, dovendosi considerare i Buoni in questione, a tutti gli effetti, appartenenti alla serie "Q".

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di quindici BFP sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta la mancata liquidazione dei buoni secondo le condizioni stampigliate sul retro, con particolare riferimento al periodo dal 21° al 30° anno. Sui buoni in questione si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. Con riferimento, poi, alla lamentata illeggibilità dei timbri riportanti i nuovi rendimenti, il Collegio rileva che, benché in parte sbiaditi, i timbri sovrapposti dall'intermediario sui buoni appaiono comunque comprensibili e leggibili.

L'intermediario ha, pertanto, correttamente applicato il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - all'art. 5 - che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Riguardo a fattispecie simili, l'orientamento dei Collegi è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

Nella specie, però, i timbri apposti sul retro dei buoni nulla dispongono sui rendimenti dal 21° al 30°anno.

In tale situazione, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore dei buoni imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. SS.UU. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020; fra gli altri, Collegio Bari, nn. 5014/2019; e 14057/2019; Collegio Roma n. 1381/2020), e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, secondo le condizioni originariamente riportate sui buoni.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS